



*Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana*

MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Estremi del Provvedimento	Sentenza n. 215 del 15/07/2019 – 27/09/2019 Udienza pubblica del 21/05/2019
Massima:	<p>Titolo Ambiente - Caccia - Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Norme della Provincia autonoma di Trento e della Provincia autonoma di Bolzano - Misure di prevenzione e d'intervento concernenti i grandi carnivori - Previsione che consente, al ricorrere di determinate condizioni, l'autorizzazione, da parte del Presidente della Provincia, al prelievo, alla cattura o all'uccisione di esemplari appartenenti alle specie dell'orso [<i>Ursus arctos</i>] e del lupo [<i>Canis lupus</i>]. - Infondatezza.</p> <p>Testo Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Provincia autonoma di Trento 11 luglio 2018, n. 9, promosse in riferimento agli artt. 117, primo e secondo comma, lettera s), e 118, secondo comma, della Costituzione, nonché all'art. 107 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, e dell'art. 1 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 16 luglio 2018, n. 11, promossa in riferimento all'art. 117, primo e secondo comma, lettera s), della Costituzione, in relazione all'art. 11 del d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, all'art. 118, primo e secondo comma, della Costituzione, e agli artt. 4, 8 e 107 del d.P.R. n. 670 del 1972. Non è violato l'art. 118 della Costituzione, poiché nelle materie di competenza legislativa provinciale, le funzioni amministrative spettano alle Province in virtù del principio del parallelismo tra le funzioni legislative e le funzioni amministrative che tuttora vige per le Province autonome. Le norme provinciali neppure si pongono in contrasto con l'art. 117, primo comma, della Costituzione poiché la "direttiva habitat" 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, attribuisce il potere di deroga agli «Stati membri», per cui essa è indifferente a quale sia l'organo competente ad autorizzare le deroghe ai divieti di abbattimento dell'orso e del lupo. Neppure è fondata la questione relativa alla violazione dei limiti derivanti dai principi dell'ordinamento giuridico e dalle norme fondamentali delle riforme economico-sociali previsti dall'art. 4 e richiamati dall'art. 8 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige. Proprio con specifico riferimento al d.P.R. n. 357 del 1997 (regolamento attuativo della "direttiva habitat") La Corte Costituzionale ha già chiarito che le Province autonome non sono vincolate da atti sublegislativi laddove attuino con legge le direttive europee nelle materie di propria competenza (sentenze n. 104 del 2008 e n. 425 del 1999). Infine, quanto alla censura relativa alla violazione dell'art. 107 dello Statuto</p>



	<p>speciale per il Trentino-Alto Adige, che subordina il trasferimento di funzioni amministrative alle Province autonome all'emanazione di norme di attuazione dello statuto, essa non è fondata perché non si tratta di dare attuazione allo statuto, ma di sostituire la cedevole disciplina statale con la competente legislazione provinciale.</p> <p>Sono pertanto legittime le leggi provinciali di Trento (11 luglio 2018, n. 9) e Bolzano (16 luglio 2018, n. 11) che autorizzano il Presidente della Provincia ad adottare provvedimenti riguardanti il prelievo, la cattura e l'eventuale uccisione degli orsi e dei lupi, quando ricorrano le condizioni previste dalla normativa di derivazione europea in materia di conservazione degli habitat naturali. Questo potere, è diretto a prevenire danni gravi alle colture, all'allevamento e a garantire la sicurezza pubblica, quando non esista altra soluzione valida, ed è subordinato al parere preventivo dell'ISPRA (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale).</p>
NOTE:	<p>Atti oggetto del giudizio art. 1 della legge della Provincia autonoma di Trento 11 luglio 2018, n. 9 (Attuazione dell'articolo 16 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche: tutela del sistema apicolturale); art. 1 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 16 luglio 2018, n. 11 (Misure di prevenzione e di intervento concernenti i grandi carnivori. Attuazione dell'articolo 16 della direttiva 92/43/CEE).</p> <p>Parametri costituzionali artt. 117, primo e secondo comma, lettera s), e 118, primo e secondo comma, della Costituzione; artt. 4, 8 e 107 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige); art. 11 del d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche).</p> <p>Altri parametri e norme interposte art. 4 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento).</p>

Redattore: Alessandra Ferrante
Visto: Avv. Marina Valli

